



AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI

# L'Agencia delle dogane e l'EXPO Milano 2015

## Accordi, normativa, linee guida

Seminario

Le procedure doganali e fiscali in vista di EXPO 2015

Aice – Associazione Italiana Commercio Estero

Milano, 5 febbraio 2015

Marco Cutaia



# EXPO Milano 2015

Nutrire il Pianeta, Energia per la vita

1 maggio 2015 – 31 ottobre 2015



MILANO 2015  
1 MAGGIO • 31 OTTOBRE  
NUTRIRE IL PIANETA  
ENERGIA PER LA VITA



# Programma dell'intervento

- Il quadro normativo
- Il ruolo dell'Agenzia delle dogane
- Identificazione dei Partecipanti
- Esenzioni e agevolazioni
- Semplificazioni
- Compilazione dei documenti doganali per le merci destinate ad EXPO
- Esecuzione dei controlli



## L'Esposizione

*“...ha lo scopo principale di istruire la gente facendo l’inventario dei mezzi di cui dispone l’uomo per soddisfare i bisogni di una civiltà e di far risaltare in uno o più rami dell’attività umana i progressi che sono stati realizzati o le prospettive del futuro”*



## Le Esposizioni Universali

✓ Esposizioni Storiche (1851 - 1930)

*Osaka 1970*

✓ Esposizioni Generali (1933 – 1968)

*Bruxelles 1958*

✓ Esposizioni Universali (1970 →)

*Shanghai 2010*

*Londra 1851*      *Milano 1906*

*Parigi 1889*

*Siviglia 1992*

*Hannover 2000*

*Philadelphia 1876*      *Torino 1911*



## Le Esposizioni Universali

*Industria di tutte le Nazioni*

*Progresso e Armonia  
per l'Umanità*

*Valutazione del Mondo per  
un mondo più umano*

*Centenario della  
Rivoluzione Francese*

*Città migliore, vita migliore*

*Umanità, Natura,  
Tecnologia*

*Trasporti*


*L'età delle scoperte*

*Centenario della dichiarazione  
d'indipendenza americana*

*Industria e lavoro*



## Milano 1906





## Normativa

- ✓ Trattati internazionali
  - ✓ Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928
  - ✓ Protocollo del 10 maggio 1948
  - ✓ Protocollo del 16 novembre 1966
  - ✓ Protocollo del 30 novembre 1972
  - ✓ Protocollo del 24 giugno 1982
  - ✓ Protocollo del 31 maggio 1988
- ✓ Leggi di ratifica ed esecuzione
- ✓ Accordo di Sede dell'11 luglio 2012 e legge di ratifica ed esecuzione n. 3 del 14 gennaio 2013
- ✓ DPCM di organizzazione



# La Convenzione concernente le esposizioni internazionali

Parigi – 22 novembre 1928

(Resa esecutiva con Regio decreto legge 13 gennaio 1934, n. 24, convertito in legge 9 aprile 1931, n. 893)

- ✓ Esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute
- ✓ Esposizione generale – esposizione speciale
- ✓ Ufficio internazionale delle esposizioni BIE
- ✓ Obblighi del Paese che invita
- ✓ Obblighi dei Paesi partecipanti



# La Convenzione concernente le esposizioni internazionali

## Parigi – 22 novembre 1928

- Art. 18 – regime doganale per l'importazione di articoli da parte dei partecipanti alle esposizioni internazionali
- ✓ franchigia temporanea a condizione della riesportazione
  - ✓ sdoganamento nei locali dell'esposizione senza visita doganale al confine
  - ✓ cauzione data dal commissario del Paese
  - ✓ esclusione dalla franchigia temporanea per le merci importate per essere vendute durante l'expo



# La Convenzione concernente le esposizioni internazionali

## Parigi – 22 novembre 1928

... segue Art. 18 – regime doganale per  
l'importazione di articoli da parte dei partecipanti  
alle esposizioni internazionali

✓ sono considerati destinati all'expo:

✓ materiali di costruzione; attrezzi e materiali di trasporto; oggetti per la decorazione dei locali; cataloghi, opuscoli stampati, pubblicazioni distribuiti gratuitamente nel recinto dell'expo

✓ la franchigia temporanea non si applica agli oggetti che fanno parte di un monopolio di Stato o la cui vendita è soggetta a licenza



# La Convenzione concernente le esposizioni internazionali

## Parigi – 22 novembre 1928

### Altri principi

- ✓ al termine della manifestazione possono essere venduti i campioni esposti pagando le tasse dovute in caso di importazione diretta
- ✓ in un'esposizione non deve essere concesso monopolio di qualsiasi natura, salvo alcuni servizi se necessario a parità di condizioni non discriminatorie
- ✓ non sono ammessi prodotti recanti false indicazioni di provenienza (Accordo di Madrid)



## Il Protocollo recante modifiche alla Convenzione concernente le esposizioni internazionali siglata a Parigi il 22 novembre 1928

Parigi – 30 novembre 1972

(Ratifica ed esecuzione con legge 3 giugno 1978, n. 314)

✓ Sostituzione della Convenzione del 1928  
con un nuovo testo

✓ Adozione di un annesso concernente il  
regime doganale



# Il Protocollo recante modifiche alla Convenzione concernente le esposizioni internazionali siglata a Parigi il 22 novembre 1928 Parigi – 30 novembre 1972

## Novità

- ✓ scopo delle esposizioni
  - ✓ istruire la gente facendo un inventario dei mezzi di cui dispone l'uomo per soddisfare i bisogni di una civiltà
  - ✓ far risaltare i progressi che sono stati realizzati o le prospettive del futuro
- ✓ classificazione dei partecipanti
  - ✓ Stati ufficialmente rappresentati – sezioni nazionali
  - ✓ Stati non ufficialmente rappresentati
  - ✓ Concessionari
- ✓ distinzione tra esposizioni
  - ✓ universali: relative a più rami dell'attività umana
  - ✓ specializzate: consacrate ad un solo ramo



# Il Protocollo recante modifiche alla Convenzione concernente le esposizioni internazionali siglata a Parigi il 22 novembre 1928 Parigi – 30 novembre 1972

## Novità

- ✓ **organizzatore** persona giuridica ufficialmente riconosciuta a tale scopo dal Governo che ne garantisce l'esecuzione degli obblighi
- ✓ nomina di un **Commissario generale dell'esposizione** da parte del Governo invitante
- ✓ nomina di un **Commissario generale di sezione** da parte del Governo di ogni Stato partecipante
- ✓ nelle esposizioni universali i Governi partecipanti costruiscono i loro padiglioni a proprie spese (**self-built**)
- ✓ l'organizzatore può costruire locali da affittare ai Governi che non sono in grado di costruire padiglioni nazionali (**cluster**)



# Il Protocollo recante modifiche alla Convenzione concernente le esposizioni internazionali siglata a Parigi il 22 novembre 1928 Parigi – 30 novembre 1972

## Novità

- ✓ non deve essere concesso alcun monopolio di qualsiasi natura
  - ✓ salvo autorizzazione del BIE relativamente ai servizi comuni
  - ✓ garantendo parità di accesso e di trattamento
  - ✓ **non limitando in alcun caso i poteri dei commissari generali**
- ✓ riforma del BIE



# Il Protocollo recante modifiche alla Convenzione concernente le esposizioni internazionali siglata a Parigi il 22 novembre 1928 Parigi – 30 novembre 1972

## Allegato – Regime doganale per l'importazione di articoli da parte dei partecipanti alle esposizioni internazionali

1

Godono dell'ammissione temporanea:

cioè

- ✓ importazione temporanea **in esenzione da diritti** all'importazione
- ✓ senza divieti né restrizioni di importazione
- ✓ a **condizione di riesportazione**
- ✓ merci esposte o oggetto di prove durante l'esposizione
- ✓ merci utilizzate per le presentazioni
- ✓ materiale per prove di macchine o apparecchi
- ✓ materiali di costruzione e arredi dei padiglioni
  - ✓ utensili e materiali
  - ✓ materiale pubblicitario o dimostrativo manifestamente a scopo pubblicitario
- ✓ materiale, apparecchi registrazione, film, etc.



## Il Protocollo del 1972 Allegato – Regime doganale per l'importazione da parte dei partecipanti

### Condizioni per l'ammissione temporanea

- ✓ identificazione delle merci alla riesportazione
- ✓ garanzia del Commissario Generale di Sezione senza deposito di denaro del pagamento dei diritti per le merci non riesportate (o garanzia ATA)
- ✓ soddisfazione dei requisiti dell'allegato – valutazione dell'autorità doganale

### Limitazioni

- ✓ le merci in ammissione temporanea non possono essere date in prestito né in affitto o utilizzate dietro retribuzione né trasportate fuori dal luogo dell'esposizione
- ✓ obbligo di riesportazione nel più breve termine e comunque entro tre mesi dalla chiusura dell'esposizione



## Il Protocollo del 1972 Allegato – Regime doganale per l'importazione da parte dei partecipanti

2

... l'obbligo di riesportazione non si applica

✓ per merci deperibili o gravemente danneggiate o di scarso valore se

✓ pagano i diritti doganali o

✓ sono cedute all'erario libere da spese, o

✓ sono distrutte sotto controllo doganale senza spese per l'erario

✓ per merci di qualunque natura distrutte, su richiesta del Commissario generale di sezione, sotto controllo doganale senza spese per l'erario

✓ se le merci ricevono una destinazione diversa dalla riesportazione, quale l'immissione in consumo, sottostando a tutte le **formalità e oneri doganali**



## Il Protocollo del 1972 Allegato – Regime doganale per l'importazione da parte dei partecipanti

I diritti all'importazione non sono riscossi

**3** I divieti e le restrizioni all'importazione non sono applicati  
e, se è autorizzata l'ammissione temporanea, la riesportazione  
non è richiesta

✓ purché il valore globale e la quantità delle merci siano  
ragionevoli

- ✓ Secondo il parere dell'autorità doganale
- ✓ Tenuto conto della natura dell'esposizione
- ✓ Del numero dei visitatori
- ✓ Dell'importanza della partecipazione dell'espositore



# Il Protocollo del 1972 Allegato – Regime doganale per l'importazione da parte dei partecipanti

I diritti all'importazione non sono riscossi

I divieti e le restrizioni all'importazione non sono applicati e, se è autorizzata l'ammissione temporanea, la riesportazione non è richiesta

**nei seguenti casi:**

- ✓ campioncini (diversi da bevande alcoliche, tabacco e combustibili)
  - ✓ forniti gratuitamente al pubblico durante l'esposizione per essere consumati dalle stesse persone
  - ✓ identificabili come campioni pubblicitari e di scarso valore unitario
  - ✓ non si prestino ad essere commercializzati o
  - ✓ siano consumati all'interno del sito espositivo
- ✓ campioni utilizzati dai membri delle giurie per apprezzamento
- ✓ merci importate per dimostrazioni e consumate
- ✓ opuscoli, cataloghi, ..., calendari, fotografie, destinati manifestamente ad essere utilizzati a scopo pubblicitario e distribuiti al pubblico sul luogo di esposizione



## Il Protocollo del 1972

### Allegato – Regime doganale per l'importazione da parte dei partecipanti

All'entrata come all'uscita, la **verifica** e lo **sdoganamento** delle merci destinate ad un'esposizione sono effettuati  
in tutti i casi in cui ciò sia possibile ed opportuno  
sul luogo di tale esposizione.

Lo Stato organizzatore cercherà  
in tutti i casi in cui lo riterrà utile, tenuto conto  
dell'importanza dell'esposizione  
di aprire per un periodo ragionevole un ufficio doganale sul  
luogo dell'esposizione



## Il Protocollo del 1972 Allegato – Regime doganale per l'importazione da parte dei partecipanti

Le disposizioni dell'Allegato non sono di ostacolo all'applicazione

- ✓ di maggiori facilitazioni accordate dallo Stato organizzatore
- ✓ dei regolamenti nazionali non doganali concernenti l'organizzazione dell'esposizione
- ✓ dei divieti e delle restrizioni risultanti da leggi e regolamenti nazionali in materia di sicurezza pubblica, igiene e **sanità pubbliche**, profilassi **veterinaria** o **fitopatologica**, protezione di brevetti, marchi di fabbrica e diritti d'autore



## Il Protocollo del 31 maggio 1988

### Novità

Classificazione delle esposizioni in

- ✓ Esposizioni registrate (Universali)
- ✓ Esposizioni riconosciute (Internazionali)



# L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il BIE sulle misure per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015 (Accordo di Sede)

Roma – 11 luglio 2012

(Ratifica ed esecuzione con legge 14 gennaio 2013, n. 3)

## Definizioni

- ✓ Commissario Generale dell'EXPO Milano 2015
- ✓ Organizzatore – EXPO 2015 Spa
- ✓ Partecipante Ufficiale (PU) – Stati e organizzazioni internazionali intergovernative che hanno ricevuto e accettato l'invito ufficiale del Governo italiano
- ✓ Commissariato Generale di Sezione – la struttura del PU



## Accordo di Sede

### ... segue Definizioni

- ✓ Commissario Generale di Sezione – il rappresentante dello Stato partecipante
- ✓ Personale delle Sezioni – il personale dei Commissariati
- ✓ Partecipante Non Ufficiale (PNU) – ogni entità giuridica autorizzata dal Commissario Generale dell'EXPO a partecipare al di fuori delle Sezioni dei PU
- ✓ Direttore – il rappresentante dei PNU
- ✓ Padiglione – ogni fabbricato all'interno del Sito di pertinenza dei PU e dei PNU
- ✓ Sito espositivo – l'area di svolgimento dell'esposizione



## Accordo di Sede

Il BIE ha la responsabilità di vigilare e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione

Il Commissario Generale dell'EXPO Milano 2015 rappresenta il Governo italiano ed è garante della realizzazione dell'esposizione



## Accordo di Sede

- L'Organizzatore, società di interesse nazionale,
- ✓ è gestore dell'EXPO Milano 2015
  - ✓ deve compiere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'evento
    - ✓ preparazione e costruzione del sito
    - ✓ preparazione, organizzazione e gestione dell'Evento
    - ✓ istituzione di un “Centro Servizi per i Partecipanti”, sede operativa di tutte le Amministrazioni competenti dello Stato ospitante



## Accordo di Sede

### Ingresso e soggiorno

Lo Stato deve adottare tutte le misure necessarie per agevolare l'ingresso e il soggiorno in Italia del Personale delle Sezioni (Cerimoniale del MAE fornisce carta d'identità per Personale delle Sezioni)

e

- ✓ del personale dei PNU
- ✓ dei fornitori di servizi dei PU e dei PNU
- ✓ degli espositori dei PU e dei PNU
- ✓ persone coinvolte in eventi artistici e culturali nel Sito
- ✓ giornalisti al seguito di delegazioni
- ✓ personale coinvolto in attività commerciali autorizzato dall'Organizzatore



## Accordo di Sede

### Art. 10 – Esenzione dalle imposte per i Commissariati Generali di Sezione

#### I CGS

- ✓ nell'ambito delle loro attività istituzionali espositive e non commerciali
- ✓ sono esentati da ogni imposizione diretta e, nei limiti del presente articolo, dalle imposte indirette



## Accordo di Sede

### Art. 10 – Esenzione dalle imposte per i Commissariati Generali di Sezione

#### IVA

- ✓ gli acquisti di beni e servizi e
- ✓ le **importazioni di beni**
- ✓ di importo rilevante (superiore a 300 €)

concernenti le loro attività ufficiali

non sono imponibili

*... ma per le importazioni opera anche il più favorevole **regime di esenzione** dai “diritti d’importazione” previsto dal comma 7 senza limite di importo ...*



## Accordo di Sede

### Art. 10 – Esenzione dalle imposte per i Commissariati Generali di Sezione

#### Accisa sull'Energia Elettrica e sul Gas naturale

✓ i CGS e

✓ l'Organizzatore (qualora erogatore di  
servizi)

sono esentati dall'accisa sull'EE e sul GN

✓ consumati all'interno dei Padiglioni dei PU

✓ per le loro attività istituzionali espositive e  
non commerciali



## Accordo di Sede

## Art. 10 – Esenzione dalle imposte per i Commissariati Generali di Sezione

### Per le importazioni di beni si applicano le disposizioni **dell'Allegato alla Convenzione**

...le ricordiamo:

#### ✓ ammissione temporanea con obbligo di riesportazione

- ✓ merci esposte o oggetto di prove durante l'esposizione
- ✓ merci utilizzate per le presentazioni
- ✓ materiale per prove di macchine o apparecchi
- ✓ materiali di costruzione e arredi dei padiglioni
- ✓ materiale, apparecchi registrazione, film, etc.

#### ✓ ammissione temporanea senza obbligo di riesportazione

- ✓ per merci deperibili o gravemente danneggiate o di scarso valore se
  - ✓ pagano i diritti doganali o
  - ✓ sono cedute all'erario libere da spese, o
  - ✓ sono distrutte sotto controllo doganale senza spese per l'erario
- ✓ per merci di qualunque natura distrutte, su richiesta del Commissario generale di sezione, sotto controllo doganale senza spese per l'erario
- ✓ se le merci ricevono una destinazione diversa dalla riesportazione, quale l'immissione in consumo, sottostando a tutte le **formalità e oneri doganali**

#### ✓ importazione senza pagamento di diritti e applicazione di divieti e restrizioni

- ✓ campioncini (diversi da bevande alcoliche, tabacco e combustibili)
  - ✓ forniti gratuitamente al pubblico durante l'esposizione per essere consumati dalle stesse persone
  - ✓ identificabili come campioni pubblicitari e di scarso valore unitario
  - ✓ non si prestino ad essere commercializzati o
  - ✓ siano consumati all'interno del sito espositivo
- ✓ campioni utilizzati dai membri delle giurie per apprezzamento
- ✓ merci importate per dimostrazioni e consumate
- ✓ opuscoli, cataloghi, ..., calendari, fotografie, destinati manifestamente ad essere utilizzati a scopo pubblicitario e distribuiti al pubblico sul luogo di esposizione



## Accordo di Sede

### Art. 10 – Esenzione dalle imposte per i Commissariati Generali di Sezione

#### L'Accordo di Sede riporta:

- ✓ Il CGS è esentato da dazi, imposte e da divieti e restrizioni sui beni importati o esportati **per scopi connessi con la propria partecipazione ufficiale all'EXPO Milano 2015.**
- ✓ I beni importati sono sottoposti a controlli sanitari e fitosanitari, eseguiti con tutta la diligenza necessaria.
- ✓ I beni importati in esenzione non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza
  - ✓ il preventivo accordo delle autorità italiane e
  - ✓ il pagamento dei diritti



## Accordo di Sede

### Art. 10 – Esenzione dalle imposte per i Commissariati Generali di Sezione

- ✓ Il CGS è esente da imposte, dazi e da divieti e restrizioni all'importazione di
  - ✓ un numero di autoveicoli (e relativi pezzi di ricambio) non superiore a due
  - ✓ destinati ad uso ufficiale
- ✓ I carburanti e i lubrificanti occorrenti per i veicoli possono essere acquistati in esenzione da accisa o imposta di consumo entro il limite complessivo di 1.200 litri per semestre per auto (massimo due auto)



## Accordo di Sede

### Art. 12 – Personale delle Sezioni

Il Personale delle Sezioni (che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza in Italia) ha il privilegio di

- ✓ importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni
  - ✓ la propria mobilia ed effetti personali
  - ✓ compreso un veicolo
- ✓ entro sei mesi dalla presa di servizio presso il CGS
- ✓ con una sola spedizione

In numero dei membri del Personale delle Sezioni deve essere nei limiti delle effettive esigenze



## Accordo di Sede

### Art. 16 – Esenzioni dalle imposte per i Partecipanti Non Ufficiali

Lo Stato ospitante adotta misure di **semplificazione delle procedure doganali** per

✓ le importazioni definitive o

✓ in ammissione temporanea

di beni connessi alla partecipazione dei PNU ad EXPO (necessari alla costruzione, all'allestimento, al mantenimento e al funzionamento dello spazio espositivo)

I beni importati sono sottoposti a controlli sanitari e fitosanitari, eseguiti con tutta la diligenza necessaria.



## Accordo di Sede

### Art. 12 – Personale dei Partecipanti Non Ufficiali

Il Personale delle sole amministrazioni pubbliche territoriali estere (che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza in Italia) – dunque non il Personale di tutti i PNU – ha il privilegio di

✓ importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni

✓ la propria mobilia ed effetti personali

✓ compreso un veicolo

✓ entro sei mesi dalla presa di servizio presso il Padiglione

✓ con una sola spedizione

In numero dei membri del Personale dei PNU deve essere nei limiti delle effettive esigenze



## La preparazione di EXPO Milano 2015

DL 112/2008 e DL 43/2013 “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015”


dPCM 22.10.2008 e dPCM 06.05.2013 atti di organizzazione e nomina degli organi per la realizzazione e gestione di EXPO Milano 2015

- ✓ Nomina del Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 (Giuseppe Sala)
- ✓ Nomina del Commissario Generale di Sezione del Padiglione Italia (Diana Bracco)
- ✓ Governance dell’Organizzatore EXPO 2015 SpA
  - ✓ Amministratore Delegato Giuseppe Sala
  - ✓ Presidente Diana Bracco

# La preparazione di EXPO Milano 2015 – Il progetto



MILANO 2015  
FEEDING THE PLANET  
ENERGY FOR LIFE





## La preparazione di EXPO Milano 2015 – Le attese

**144 Partecipanti Ufficiali**

(94% della popolazione mondiale)

**3 Padiglioni  
Corporate**

**1 milione di  
metri quadri**

**13 Organizzazioni  
della Società Civile**

**20 milioni di  
visitatori**

**3 Organizzazioni Internazionali  
(ONU, CERN, Commissione Europea)**



## La preparazione di EXPO Milano 2015

La EXPO 2015 SpA partecipa al Comitato Centrale di Coordinamento delle Amministrazioni interessate allo “Sportello Unico Doganale”

- ✓ istituito con dPCM 4 novembre 2010, n. 242
- ✓ presieduto dal Direttore dell’Agenzia
- ✓ luogo deputato al coordinamento dei procedimenti coinvolgenti le diverse amministrazioni che intervengono in operazioni doganali



Ruolo propulsivo centrale  
dell’Agenzia delle Dogane  
per la buona riuscita  
dell’EXPO Milano 2015




## La preparazione di EXPO Milano 2015

## L'attività dell'Agencia delle dogane

Semplificazione

Innovazione

Informazione



Sportello Unico Doganale  
Sdoganamento in mare  
Corridoi controllati  
OTELLO  
Linee guida doganali per  
EXPO



# Le Linee guida doganali per EXPO Milano 2015

(versione 8 agosto 2014)

## L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per Expo 2015



L'Amministrazione doganale italiana ha predisposto procedure innovative (sdoganamento in mare, priorità nell'esecuzione dei controlli, controlli *one-stop-shop*, *fast corridor*) per il rapido e sicuro inoltro delle merci destinate a EXPO 2015 e per garantire l'applicazione delle facilitazioni previste per i partecipanti (ufficiali e non ufficiali) all'Esposizione Universale di Milano dalla legge 14/1/2013 n° 3 - pdf.

Il coordinamento delle operazioni relative a Expo è affidato al comitato di monitoraggio per l'attuazione dello Sportello Unico Doganale.



Il contenuto di questa sezione è tratto dalle [Linee guida doganali per EXPO Milano 2015, versione 8 agosto 2014 - pdf \(545 KB\)](#)



## Le Linee guida doganali per EXPO Milano 2015

TIPOLOGIA DI MERCE DA IMPORTARE	PARTECIPANTI UFFICIALI	PARTECIPANTI NON UFFICIALI
MATERIALI COSTRUZIONE E ARREDO SPAZI ESPOSITIVI	AMMISSIONE TEMPORANEA	AMMISSIONE TEMPORANEA
MERCE DESTINATA AL CONSUMO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	IMPORTAZIONE DEFINITIVA IN ESENZIONE DAI DIRITTI	IMPORTAZIONE DEFINITIVA IN FRANCHIGIA
MERCE DESTINATA ALLA VENDITA	IMPORTAZIONE DEFINITIVA CON PAGAMENTO DIRITTI	IMPORTAZIONE DEFINITIVA CON PAGAMENTO DIRITTI



## Le Linee guida doganali per EXPO Milano 2015

### Semplificazioni procedurali:

- ✓ autorizzazione all'ammissione temporanea su bolletta (con l'accettazione)
- ✓ dichiarazione allegata a bolletta di A.T. per mezzi di identificazione merci alla riesportazione
- ✓ prestazione di garanzia non in denaro (per i PU)
- ✓ priorità nel trattamento delle merci nel ciclo portuale e aeroportuale
- ✓ fast corridor per l'inoltro delle merci al punto di sdoganamento specializzato
- ✓ priorità nell'effettuazione dei controlli doganali, di safety and security e di competenza delle altre Amministrazioni (Sportello Unico Doganale e One-stop-shop)



## Le Linee guida doganali per EXPO Milano 2015

### Condizioni per le agevolazioni procedurali e canali prioritari:

- ✓ identificazione dei Partecipanti Ufficiali con codice EORI
  - ✓ EXPO 2015 comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi del Commissariato Generale di Sezione e del Commissario
  - ✓ L’Agenzia delle Entrate attribuisce il codice fiscale ai CGS e li registra in Anagrafe Tributaria qualificandoli come Partecipanti EXPO
  - ✓ L’attribuzione del CF genera automaticamente il codice EORI del CGS senza ulteriori adempimenti
  - ✓ Serve codice EORI attribuito in Italia per usufruire delle esenzioni/agevolazioni (cancellazione di altro EORI unionale)



## Le Linee guida doganali per EXPO Milano 2015

### Condizioni per le agevolazioni procedurali e canali prioritari:

#### ✓ identificazione dei Partecipanti Non Ufficiali con codice EORI

- ✓ Il PNU comunica a EXPO 2015 il proprio codice EORI unionale
- ✓ Il PNU sprovvisto di EORI lo richiede all'Agencia per il tramite dell'Organizzatore



## Le Linee guida doganali per EXPO Milano 2015


### Compilazione dei documenti:

- ✓ Polizza di carico – lettera di trasporto aereo: “EXPO”



ENS – MMA: “EXPO”

- ✓ ENS: campo 37.4 “Marche e numeri dell’imballaggio” tracciato ENS1
- ✓ MMA: campo 11 “Marca dei colli” tracciato Record B “Merce in sbarco”



**PRIORITA’  
NEI  
CONTROLLI  
E NELLO  
SDOGANA  
MENTO**




✓ DAU: “EXPO”



## Le Linee guida doganali per EXPO Milano 2015

### Compilazione del DAU:

- ✓ Campo 8 – codice EORI del PU o del PNU
- ✓ Campo 37.1 codici
  - ✓ 40 – importazione definitiva
  - ✓ 53 – ammissione temporanea
- ✓ Campo 37.3 codici
  - ✓ 1EE – agevolazioni/esenzioni per PU
  - ✓ 2ME – agevolazioni per PU e PNU



A  
G  
E  
V  
O  
L  
A  
Z  
I  
O  
N  
I  
  
E  
S  
E  
N  
Z  
I  
O  
N  
I



## Le Linee guida doganali per EXPO Milano 2015

### Stampa e troupe televisive estere:

- ✓ I giornalisti accreditati presso EXPO provenienti da Paesi extra UE godono del regime di **Ammissione temporanea** per il materiale professionale al seguito
- ✓ dichiarazione verbale presso UD di arrivo
- ✓ accredito presso l'Organizzatore mediante
  - ✓ lista delle apparecchiature
  - ✓ mezzo di identificazione (matricola, numero di serie...)
  - ✓ data e luogo di arrivo



## Le Linee guida doganali per EXPO Milano 2015

### Priorità nei controlli:

- ✓ sicurezza – Pannello di monitoraggio ENS con criterio di ricerca EXPO
- ✓ doganali ordinari
  - ✓ pannello di monitoraggio sdoganamento telematico in procedura domiciliata con criterio di ricerca EXPO
  - ✓ in funzione di convalida dichiarazioni in procedura ordinaria e in elenchi riepilogativi



## L'Accordo di Sede e la normativa comunitaria

L'Accordo di Sede è fonte di diritto internazionale e dunque costituisce *lex specialis* che deve essere coordinata con la normativa comunitaria in materia doganale

### Ammissione temporanea

Artt. 84-90 e 137-144 del CDC (Reg. CEE 2913/92)

Artt. 496-523 e 555-583 delle DAC (Reg. CEE 2454/93)

### Franchigie doganali

Artt. 86-94 Reg. CE del Consiglio n. 1186/2009



# Grazie per l'attenzione

